



**SARDEGNA  
RICERCHE**

**Cod. 55\_12**

**Servizio di Assistenza Tecnica e supporto per l'organizzazione della divulgazione dell'informazione e della cultura scientifica e tecnologica**

**FAQ 1 del 13 novembre 2012**

**Domanda n. 1**

Quale deve essere l'importo complessivo del fatturato relativo ai servizi analoghi? L'importo complessivo dei servizi analoghi dichiarati deve essere almeno pari all'importo a base d'asta?

**Risposta alla domanda n. 1**

Nel bando di gara non è richiesto alcun fatturato e pertanto non è richiesto uno specifico importo né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti nel loro complesso.

Per la definizione di contratto analogo si rinvia alla FAQ n. 4.

**Domanda n. 2**

Essendo richiesta, come requisito tecnico professionale, l'esecuzione di almeno due contratti analoghi, e non un valore economico, come ci si deve regolare nel caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese abbia solo 2 o 3 contratti analoghi?

**Risposta alla domanda n. 2**

Fermo restando che l'esecuzione di 2 contratti analoghi è un requisito professionale, la capofila (mandataria) dovrà comprovare, ai sensi dell'art. 275 comma 2 del DPR 207 del 2010 e ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, il possesso del requisito in misura maggioritaria. In base alla Determinazione n. 4/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici tale inciso è da intendersi nel senso che la mandataria deve avere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, con riferimento alla specifica gara. Pertanto nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese almeno 1 contratto analogo deve essere posseduto in capo a ciascuna delle mandanti e almeno 1 contratto analogo deve essere posseduto dalla mandataria, con l'ulteriore condizione che la mandataria posseda tale requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di RTI composta da 2 soggetti (mandataria e una sola mandante) il possesso del requisito in misura maggioritaria è comprovato quando il valore economico del contratto analogo presentato dalla mandataria è pari ad almeno il 60% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI e il valore economico del contratto presentato dalla

mandante è, al massimo, pari al 40% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI.

Nell'ipotesi di RTI composta da più di 2 soggetti (mandataria e 2 o più mandanti) il possesso del requisito in misura maggioritaria è comprovato quando il valore economico del contratto analogo presentato dalla mandataria è pari ad almeno il 60% del valore complessivo dei contratti analoghi indicati dalla RTI, e la rimanente quota, pari al massimo al 40%, è posseduta cumulativamente da tutte le mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una quota minima pari al 10% di quanto richiesto cumulativamente.

Così come esplicitato nella FAQ n. 1 si precisa che non è richiesto uno specifico importo né con riferimento al singolo contratto analogo, né con riferimento ai contratti analoghi nel loro complesso. Resta in ogni caso fermo che i contratti analoghi devono essere stati eseguiti, con esito positivo, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

### **Domanda n. 3**

L'articolo 4 del capitolato richiede, come requisito tecnico professionale, l'esecuzione di almeno due contratti analoghi nell'ambito della divulgazione e comunicazione scientifica. Si possono considerare a tal fine quei progetti analoghi che vengono realizzati attraverso contributi diretti e contributi su bando da parte di enti e aziende? Oppure è strettamente necessaria la forma contrattuale?

### **Risposta alla domanda n. 3**

Il possesso dei requisiti tecnico professionali può essere soddisfatto nell'ipotesi in cui il concorrente abbia eseguito servizi ed attività analoghi nell'ambito della divulgazione e comunicazione scientifica, oltreché in forza di un contratto, anche in forza di delibere, determinazioni, provvedimenti amministrativi di enti pubblici purché, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 163/2006, i servizi prestati a favore di amministrazioni/enti pubblici siano comprovati da certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli stessi Enti. Se si tratta di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

### **Domanda n. 4**

Come si deve intendere il requisito di analogia relativamente all'esecuzione di contratti analoghi per comprovare il possesso dei requisiti di natura tecnica?

### **Risposta alla domanda n. 4**

L'analogia, partendo dal costrutto logico rinvenibile nella Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici deve essere "intesa come coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti e quelli oggetto dell'appalto".

Si rimarca quindi, che il concetto di analogia ben si discosta da quello di identità.

Alla stazione appaltante fa capo la facoltà interpretativa che consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra appalti eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo alla partecipazione alla gara.

Si chiarisce infine che nonostante la "lex specialis" di gara richieda ai concorrenti di possedere il requisito di avere svolto servizi analoghi e non identici, ciò non autorizza il concorrente a dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto.

**Domanda n. 5**

L'allegato B, relativo ai requisiti di ordine generale, deve essere compilato unicamente in caso di RTI o consorzio? Se un'impresa partecipa in proprio non è tenuta alla compilazione?

**Risposta alla domanda n. 5**

L'allegato B deve essere presentato obbligatoriamente (e compilato dai soggetti previsti dall'articolo 9, punto 2 del capitolato speciale d'appalto) da tutti gli operatori economici, sia mandatario sia mandante/i, facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di imprese. Nell'ipotesi di consorzio l'allegato B dovrà essere debitamente presentato da ciascun consorziato partecipante alla gara.

Qualora l'impresa partecipi in proprio è tenuta a presentare l'allegato B, da compilarsi a cura dei soggetti previsti dall'articolo 9 punto 2 del capitolato.

**Domanda n. 6**

L'allegato C, relativo ai soggetti cessati, deve essere compilato unicamente nel caso in cui un amministratore munito di poteri sia cessato l'anno precedente alla pubblicazione del bando?

**Risposta alla domanda n. 6**

L'allegato C deve essere necessariamente prodotto qualora vi siano dei soggetti cessati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, vale a dire dal 28 settembre 2011 al 28 settembre 2012 (data di invio del bando alla Gazzetta dell'Unione Europea).

**Domanda n. 7**

L'Allegato D deve essere compilato solo in caso di avvalimento? In caso di subappalto va compilato l'allegato D?

**Risposta alla domanda n. 7**

L'allegato D deve essere compilato solo in caso di avvalimento, rispettando altresì quanto stabilito dall'articolo 49 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii.

Nell'ipotesi in cui l'impresa non utilizzi l'istituto dell'avvalimento non è tenuta a presentare l'allegato D. Qualora l'impresa manifestasse la volontà di utilizzare l'istituto del subappalto ne deve dare evidenza nell'apposita parte dell'allegato A.

**Domanda n. 8**

Per quanto riguarda la fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, tale importo si intende comprensivo di IVA?

**Risposta alla domanda n. 8**

La cauzione provvisoria deve essere di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (€ 230.000,00, IVA esclusa). Pertanto dovrà essere pari a 4.600,00 euro.

Come indicato dall'articolo 9, punto 4, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.